


# L'avvocato deve impugnare la sentenza anche senza procura



*L'avvocato che riceve il mandato ad agire per tutti i gradi di giudizio, non può giustificare il mancato ricorso in cassazione con l'assenza di una procura speciale per adire la Suprema corte.*

L'avvocato ha l'obbligo di segnalare al cliente la possibilità di **impugnare la sentenza** a lui sfavorevole quando ve ne siano i presupposti. Se non lo fa e, per questo, scadono i termini per appellare o ricorrere in Cassazione, è tenuto a risarcirgli il danno, senza potersi trincerare dietro al fatto di non aver mai ricevuto la **procura speciale** per il giudizio. Una cosa, infatti, è la **procura processuale** - necessaria per la validità dell'atto - un'altra è invece il **mandato professionale**, che scatta già al conferimento dell'incarico (anche orale) da parte dell'assistito.

Pertanto, se il cliente - inesperto del diritto - dà incarico all'avvocato di difenderlo in tutti i gradi di giudizio, quest'ultimo ha l'obbligo di avvisarlo di tutte le successive attività da svolgere per la migliore difesa. Ivi compresa la possibilità di fare **appello** o **ricorso per cassazione**.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

Se il legale non presenta opposizione contro la sentenza che dà torto al proprio assistito, è personalmente responsabile e tenuto a risarcirgli il danno a meno che non provi di averlo **sollecitato** a fornire indicazioni sulla sua intenzione di proporre impugnazione, dopo averlo informato delle conseguenze della mancata impugnazione.

La Corte pone, ancora una volta, l'accento sulla differenza tra **contratto di patrocinio** e **procura alle liti**. Quest'ultima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale con cui l'avvocato viene incaricato di svolgere la sua attività secondo lo schema del mandato. Quando l'avvocato riceve il cliente nel proprio studio e questi, anche a voce, lo incarica di avviare o difenderlo in un giudizio, **non può far scadere i termini** e poi giustificarsi con la scusa di non aver mai ottenuto la firma della procura. A meno che non dimostri che tale firma non è stata fornita nonostante le sollecitazioni inviate all'assistito. In buona sostanza, nel momento in cui il cliente conferisce incarico al legale, è quest'ultimo investito di tutta la tutela processuale ed è tenuto a indicare al primo gli adempimenti da svolgere, ivi compreso "firmare le carte".

Per ottenere l'indennizzo, il cliente non è tenuto a dimostrare di aver conferito un ulteriore mandato per **impugnare la sentenza**, se ha già provato di aver concluso un contratto di patrocinio con il conferimento dell'incarico all'avvocato di proporre azione in giudizio in primo e/o in secondo grado.

Facciamo un esempio. Immaginiamo che una persona vada dall'avvocato e gli consegni tutte le carte per avviare una causa contro l'assicurazione. I due, a voce, sono d'accordo su prezzo e modalità di pagamento. Senonché, in quella occasione, il **cliente non firma la procura**, convinto che sarà poi l'avvocato a spiegargli cosa fare nei giorni successivi, all'esito dello studio del fascicolo. Il professionista, però, proprio perché non ha ottenuto la firma, si ritiene libero di considerare quell'incontro come una semplice richiesta di consulenza e, non ritenendo serie le

intenzioni dell'automobilista, non perde tempo a redigere l'atto. I termini di prescrizione scadono e dopo qualche mese il cliente torna allo studio per chiedere a che punto è la causa. In quel momento scopre che l'avvocato non ha fatto nulla. Così gli chiede il **risarcimento**. Chi ha ragione?

Secondo la Cassazione, la ragione è del cliente il quale, con il **conferimento a voce dell'incarico**, ha già siglato un contratto con il legale, anche se non ha firmato la procura. Con la conseguenza che la scadenza dei termini ricade solo sull'avvocato il quale, in quanto esperto della materia, doveva avvisare l'assistito dell'adempimento.

Lo stesso discorso vale anche per i successivi gradi di giudizio, ossia nel caso in cui dovesse risultare necessario **impugnare la sentenza**.